

SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA ARTIGIANATO E COMMERCIO - RELAZIONE ALLA PROPOSTA DELLA LEGGE SUL CONSUMO

Tutela del consumo, adeguamento europeo per migliorare i rapporti con altri Stati

La proposta legislativa che è posta all'esame e all'approvazione del Consiglio Grande e Generale ha l'obiettivo di introdurre una norma "quadro" concernente la tutela, anche collettiva, dei consumatori al fine di garantire loro un più elevato livello di protezione.

Senza la pretesa di introdurre un vero e proprio codice del consumo, che sarà la risultante dell'evoluzione della presente normativa con particolare riguardo ai risvolti applicativi della medesima nel tempo, tenuto conto che la materia trattata, di fatto minimamente presente nell'ordinamento sammarinese con una **norma risalente all'anno 2005**, richiede, in ragione anche dell'impatto della medesima sul sistema socio-economico, un graduale approccio, la legge introduce principi generali della tutela del consumo con l'ulteriore scopo di **conformare, proporzionalmente, l'impianto normativo della Repubblica di San Marino alla già vigente normativa europea in materia**, anche al fine di **implementare e migliorare i rapporti commerciali con Paesi terzi** e garantire, anche all'interno dello Stato, un elevato grado di tutela a favore di consumatori cittadini di altri Stati che vogliono concludere contratti sul territorio di San Marino ovvero con operatori economici aventi sede legale nel Paese, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza. La Segreteria proponente ha avuto particolare riguardo che tale **avvicinamento alle normative di matrice comunitaria ed internazionale**, avvenga comunque **nel pieno rispetto del contesto normativo sammarinese** considerate le peculiarità dello stesso e gli strumenti di diritto comune già previsti e disciplinati. Il Pdl, infatti, anche in un'ottica di semplificazione, non costituisce un vero e proprio Codice del Consumo, come già riferito e come invece introdotto in altri ordinamenti, poiché vuole dettare i **principi fondamentali**, quali: i diritti dei consumatori, gli obblighi dei produttori e fornitori, le pratiche commerciali scorrette introducendo, altresì, nuovi strumenti di tutela sia davanti ad un'Autorità di nuova istituzione competente in materia e fondamentale nella logica di maggiore integrazione con il contesto europeo, sia di fronte al Commissario della Legge (azione di classe c.d. class action), senza tralasciare poi previsioni volte all'introduzione di processi che, pur garantendo la massima tutela, possano portare velocemente alla definizione delle controversie rafforzando il concetto di certezza del diritto così strettamente legati alle esigenze del mondo economico.

Nello specifico il Presente Progetto di Legge nei suoi tratti fondamentali e degni di nota è così articolato:

All'**articolo 3** viene definito l'ambito di applicazione della legge che ha lo scopo garantire di un elevato grado di tutela a favore di consumatori cittadini sammarinesi e, in una logica di reciprocità, di altri Stati.

Gli **articoli 4, 5 e 6** definiscono l'informazione del consumatore e gli obblighi generali e specifici di informazione.

L'**articolo 7** disciplina la pubblicità nei rapporti tra operatori economici e verso i consumatori con la **finalità di tutelare gli stessi dalla pubblicità ingannevole** posta in essere da concorrenti e dalle sue conseguenze sleali, nonché di stabilire i limiti della pubblicità comparativa.

All'**articolo 8** è disposto il divieto delle pratiche commerciali scorrette aggressive, le azioni e i comportamenti ingannevoli e le omissioni ingannevoli, mentre all'**articolo 9** si prevede che i contratti conclusi in base a una pratica commerciale accertata o dichiarata scorretta sono nulli.

Con gli **articoli 10 e 11** viene delegato il Congresso di Stato a disciplinare l'Autorità di vigilanza consumatori, che deve essere dotata di autonome competenze funzionali e decisionali. L'Autorità è ritenuta fondamentale al fine di garantire una corretta integrazione al contesto.

Con l'**articolo 24** viene disciplinato il **"Procedimento per la repressione delle violazioni dei diritti del consumatore"**, di nuova introduzione, esperibile di fronte all'Autorità di vigilanza qualora l'operatore economico ponga in essere comportamenti che pos-

sano comportare gravi rischi per i diritti dei consumatori e comunque contrari alla presente legge. Contro il provvedimento dell'Autorità di vigilanza è ammessa opposizione davanti al Commissario della Legge e la sentenza è impugnabile di fronte al Giudice d'Appello.

L'**articolo 25** **legittima le Associazioni dei consumatori ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori**, nelle materie e per i diritti riconosciuti dalla presente legge. La legittimazione ad agire, e il potere di intervento riguarda, oltre i procedimenti di natura civile, anche i procedimenti di natura amministrativa e la facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti penali.

L'**articolo 26** **istituisce presso l'Autorità di vigilanza consumatori una Camera di conciliazione consumatori**, avente il fine di realizzare ed implementare forme alternative di risoluzione extragiudiziale, anche in via telematica, delle controversie, rientranti nel campo dei diritti oggetto della legge, sia nazionali che transfrontaliere, tra consumatori e operatori economici residenti e stabiliti in San Marino o in Paesi dell'Unione europea o in Paesi extracomunitari. All'**articolo 27** **viene introdotto l'istituto dell'azione di classe** che può essere promossa da singoli consumatori, anche per il tramite delle associazioni dei consumatori. L'azione può essere esperita al fine di tutelare diritti individuali e omogenei di una classe di consumatori lesi nei loro diritti riconosciuti dalla presente legge, da un medesimo comportamento posto in essere da un operatore economico. Competente a conoscere dell'azione è il Commissario della Legge. La procedura prevede un periodo non superiore a 60 giorni per dare pubblicità all'azione di classe introdotta al fine di permettere a terzi o l'intervento volontario in giudizio, che dovrà essere svolto a mezzo avvocato, o atto di adesione, che può essere svolto personalmente o per il tramite delle associazioni dei consumatori, al solo fine di concorrere all'eventuale riparto. Dopo tali adempimenti il Commissario della Legge definisce la classe e successivamente esperisce il tentativo di conciliazione fra le parti. Il verbale di avvenuta conciliazione costituisce titolo esecutivo. Il consumatore leso che non abbia partecipato al procedimento di classe conserva il diritto di procedere con azione individuale.

L'**articolo 29** prevede che, fatta salva la previsione di specifici termini prescrizionali contenuti nella legge, le azioni volte alla tutela dei diritti dei consumatori riconosciuti dalla presente legge si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui essi possono essere fatti valere.

Si precisa che la previsione di specifiche forme di tutela introdotte nel presente testo non vogliono disapplicare in alcun modo le azioni di diritto comune dell'ordinamento sammarinese di cui si è tenuto conto nella logica di allineamento del testo alle peculiarità del nostro ordinamento, che continuano ad avere piena applicazione ed efficacia ove non previsti nella presente legge specifici strumenti di tutela.

All'**articolo 30** vengono disposte le sanzioni amministrative con possibilità di oblazione volontaria.

Agli **articoli 31, 32, 33 e 34** vengono rispettivamente disciplinati il rinvio, le norme di coordinamento, le abrogazioni e l'entrata in vigore'.

